

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3592}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SACCUCCI

Presentata il 13 marzo 1975

Adeguamento della indennità di aeronavigazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 365, venne disposto che l'indennità di aeronavigazione per il personale militare paracadutista, in possesso del relativo brevetto, chiamato a prestare effettivo servizio in qualità di paracadutista presso unità paracadutisti fosse prevista per gli ufficiali e sottufficiali che con meno di 10 anni di effettivo servizio aeronavigante in lire 65.000 mensili a decorrere dal 1° luglio 1970, ed in lire 85.000 dal successivo 1° gennaio 1971.

Per i graduati ed i militari di truppa la predetta indennità venne fissata in lire 38.000 dal 1° luglio 1970 e in lire 45.000 dal 1° gennaio 1971.

Da un semplice confronto delle sole cifre su riportate appare chiaramente la macroscopica differenza fra la indennità che percepisce un caporal maggiore e quella spettante ad un sergente.

Il sottufficiale viene a percepire quasi il doppio di un graduato di truppa, cioè lire 85.000 contro lire 45.000.

Inoltre, in nessuna delle armi moderne esiste una parificazione del rischio come nei reparti paracadutisti: il rischio è identico sia per l'ufficiale, sia per il militare di truppa, sia per il sottufficiale sia per il graduato.

L'area del balzo nel vuoto, la pericolosità o l'insidia della presa di contatto con il suo-

lo, non fa distinzione fra grado e grado, fra persona e persona, mentre dopo l'atterraggio la responsabilità dell'azione fa carico con eguale intensità ed incidenza a ciascuno dei militari in quanto il comando dell'azione specie nei primi momenti — i più difficili e determinanti — viene praticamente assunto da chi atterrando si è venuto a trovare, indipendentemente anche dalla propria volontà, nella situazione più favorevole per lo sviluppo tattico dell'azione predisposta.

Mentre riconosciamo opportuna una differenza dalla indennità a favore degli ufficiali, siamo convinti sostenitori della necessità di unificare le indennità dei graduati e militari di truppa a quella dei sottufficiali.

Il disagio di questa diversa valutazione dello stesso rischio inoltre è particolarmente sentito dagli appuntati e dai carabinieri paracadutisti in quanto, con la entrata in vigore della legge 27 maggio 1970, n. 365, si sono vista decurtare la indennità di cui già godevano, mentre gli ufficiali ed i sottufficiali hanno avuto un aumento.

Di fronte a questa situazione riteniamo doveroso proporre agli onorevoli colleghi la approvazione della presente proposta di legge che tenuto conto dell'attuale valore della nostra moneta prevede anche una maggiorazione unica del 10 per cento dell'indennità di aeronavigazione per tutti i gradi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 365, è sostituito dal seguente:

« L'indennità mensile spettante, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204, al personale militare paracadutista di tutte le forze ed i corpi armati dello Stato in possesso del relativo brevetto, chiamato a prestare effettivo servizio in qualità di paracadutista presso unità paracadutisti, è stabilita per gli ufficiali, sottufficiali, graduati di truppa e militari nelle misure risultanti dalla colonna 3 della tabella 1 annessa alla presente legge, tenendo conto unicamente dall'anzianità di servizio effettivo presso le anzidette unità ».

ART. 2.

Alla tabella 1 annessa alla legge 27 maggio 1970, n. 365, nella colonna « Grado o anzianità di servizio aeronavigante », per ciascuno dei periodi di anzianità ivi previsti, dopo le parole « sergente e gradi corrispondenti » sono aggiunte le seguenti « nonché graduati e militari di truppa ».

ART. 3.

Gli effetti economici di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1973.

ART. 4.

La indennità mensile di aeronavigazione di cui alla tabella 1 annessa alla legge 27 maggio 1970, n. 365, è maggiorata del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1976.

ART. 5.

Al maggior onere di cui alla presente legge si fa fronte con gli stanziamenti ordinari di bilancio.